



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2022

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Funzioni, oggetto e finalità

- Art. 1 Funzioni del Comune in ambito sociale
- Art. 2 Oggetto e Finalità

CAPO II - Destinatari, ammissibilità, ambito di applicazione e controlli

- Art. 3 Destinatari degli interventi
- Art. 4 Criteri di ammissibilità
- Art. 5 Determinazione dello stato di bisogno
- Art. 6 Definizione degli interventi
- Art. 7 Controlli

Capo III - Prestazioni professionali dei servizi sociali

- Art. 8 Servizio Sociale Professionale
- Art. 9 Segretariato sociale
- Art. 10 Progetto individualizzato

TITOLO II - PRESTAZIONI ECONOMICHE

Capo I - Interventi di sostegno economico

- Art. 11 Definizione
- Art. 12 Minimo Vitale
- Art. 13 Contributo economico straordinario
- Art. 14 Contributi a Progetto Individualizzato
- Art. 15 Contributi erogati in forma di buoni, beni o pagamento diretto di servizi e/o utenze
- Art. 16 Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
- Art. 17 Convocazione dei familiari
- Art. 18 Deroghe e Casi Particolari
- Art. 19 Modalità di accesso e istruttoria

CAPO II - Contributi per integrazione rette di ospitalità in strutture per anziani non autosufficienti

- Art. 20 Definizione
- Art. 21 Destinatari e requisiti di accesso
- Art. 22 Valutazione della condizione economica
- Art. 23 Richiesta e istruttoria
- Art. 24 Recupero del credito
- Art. 25 Casi di urgenza

CAPO III - Compartecipazione dei genitori alla spesa per inserimento di minori in comunità residenziali o in affido familiare

- Art. 26 Definizione
- Art. 27 Compartecipazione al pagamento della retta minori in comunità o in affido familiare
- Art. 28 Recupero del credito

TITOLO III - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'

Capo I - Finalità e ambito di applicazione

- Art. 29 Definizione

Capo II - Servizio di Assistenza Domiciliare

- Art. 30 Definizione
- Art. 31 Finalità e durata
- Art. 32 Destinatari
- Art. 33 Modalità di accesso e ammissibilità al servizio
- Art. 34 Prestazioni e personale
- Art. 35 Compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare
- Art. 36 Casi particolari
- Art. 37 Variazione, interruzione o sospensione del servizio di assistenza domiciliare

Capo III - Servizio di fornitura pasti caldi a domicilio

- Art. 38 Definizione e destinatari
- Art. 39 Modalità di accesso ed ammissibilità al servizio
- Art. 40 Compartecipazione al costo del servizio di fornitura pasti caldi a domicilio
- Art. 41 Variazione, interruzione o sospensione del servizio pasti a domicilio

Capo IV - Servizio di Trasporto Sociale

- Art. 42 Definizione e finalità
- Art. 43 Destinatari
- Art. 44 Modalità di accesso e ammissibilità al servizio
- Art. 45 Organizzazione del servizio trasporti
- Art. 46 Compartecipazione al costo del servizio di trasporto sociale
- Art. 47 Variazione, interruzione o sospensione del servizio di trasporto sociale

Capo V - Servizio di Educativa Domiciliare

- Art. 48 Definizione
- Art. 49 Finalità
- Art. 50 Destinatari
- Art. 51 Modalità di accesso e ammissibilità al servizio
- Art. 52 Prestazioni e personale
- Art. 53 Compartecipazione al costo del servizio di educativa domiciliare
- Art. 54 Casi particolari
- Art. 55 Variazione, interruzione o sospensione del servizio di educativa domiciliare

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Capo I - Norme finali e transitorie

- Art. 56 Trattamento dei dati personali
- Art. 57 Controlli
- Art. 58 Abrogazioni
- Art. 59 Entrata in vigore
- Art. 60 Norma transitoria

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
Funzioni, oggetto e finalità

Art. 1
Funzioni del Comune in ambito sociale

1. Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Gli interventi sociali saranno erogati compatibilmente con le risorse comunali disponibili.

Art. 2
Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso ai servizi socio-assistenziali che il Comune eroga nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuitigli dalla normativa, comprendenti tutte le attività destinate a prevenire, superare o ridurre le situazioni di bisogno e di difficoltà derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e/o condizioni di non autosufficienza che il cittadino può incontrare nel corso della propria vita.

2. Gli interventi socio–assistenziali devono garantire la dignità della persona, la riservatezza delle informazioni che la riguardano e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l’intervento assistenziale. Perseguono inoltre l’obiettivo di:

- facilitare la permanenza presso il proprio domicilio;
- aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito di assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
- attivare le reti sociali del territorio.

3. L’elemento determinante nella predisposizione del piano d’aiuto alle persone è costituito dall’attivazione delle risorse interne all’Ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili a tutti. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un progetto d’aiuto predisposto dall’Assistente Sociale e concordato con l’interessato.

CAPO II
Destinatari, ammissibilità, ambito di applicazione e controlli

Art. 3
Destinatari degli interventi

1. Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente Regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

- a) i residenti nel Comune di Ponzano Veneto, che versino in condizioni di bisogno e/o siano a rischio sociale:
- cittadini italiani;
 - cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea e loro familiari, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali;
 - cittadini stranieri o apolidi individuati ai sensi dell’art. 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998 n. 286, titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità;
 - richiedenti asilo e rifugiati;

- b) i soggetti non residenti, temporaneamente presenti sul territorio comunale, esclusivamente nel caso di un'indifferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non possano essere tempestivamente assicurate dal Comune italiano, o dallo stato estero, di appartenenza. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza. Diversamente, per gli interventi che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del Servizio sociale valutare l'opportunità di prendere contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano d'intervento le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza.

Art. 4 **Criteri di ammissibilità**

1. L'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali è determinata attraverso:

- l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, quale strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate;

- la presa in carico professionale di competenza dell'Assistente Sociale, che si articola in tre momenti:

- a) una fase di valutazione preliminare attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla persona e dei bisogni che vi sottendono.

Questa fase prevede la valutazione:

- della situazione economica del nucleo familiare;
 - delle risorse economiche e relazionali dei familiari non facenti parte del nucleo;
 - delle risorse di rete;
 - dell'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc..., secondo la definizione dell'O.M.S.);
 - la situazione abitativa;
 - la capacità di gestione di sé e/o del nucleo familiare e quindi la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- b) una fase di predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- c) una verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 5 **Determinazione dello stato di bisogno**

1. Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o indigenza previa valutazione da parte dell'Assistente Sociale.

Per la determinazione dello stato di bisogno verrà considerato:

- a) il carico familiare;
- b) la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno;
- c) il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi e acute e croniche e le relative spese;
- d) le risorse economiche (oltre all'ISEE verranno prese in considerazione le altre risorse del nucleo familiare sia proprie che derivate, a qualunque titolo, da Enti o persone, compresi i redditi esenti IRPEF);
- e) la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
- f) il raffronto tra i redditi di cui dispone il nucleo familiare e le spese occorrenti per far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.

2. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accederanno, previa valutazione dell'Assistente Sociale, prioritariamente ai benefici e/o servizi previsti dal presente Regolamento.

Art. 6 **Definizione degli interventi**

1. Gli interventi sociali erogati dal Comune sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 2 e si articolano in:

- Servizio Sociale Professionale;
- Segretariato sociale;
- Progetti individualizzati;
- Interventi di sostegno economico, anche in forma di prestazione diretta di beni o di erogazione di servizi;
- Servizio di Assistenza Domiciliare e servizi di supporto alla domiciliarità (pasti, trasporti sociali);
- Supporto socio-educativo e del tempo libero.

2. Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici, anche promuovendo la partecipazione di organismi senza scopo di lucro e di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi.

Art. 7 **Controlli**

1. Il Comune procederà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, a campione e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine dell'ottenimento dei servizi e dei benefici previsti dal presente Regolamento.

2. Nei casi di dichiarazioni false si procederà, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, alla revoca degli eventuali benefici concessi e al recupero dei benefici già erogati, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali conseguenti.

Capo III **Prestazioni professionali dei servizi sociali**

Art. 8 **Servizio Sociale Professionale**

1. Per Servizio Sociale Professionale s'intende quello reso dalla figura dell'Assistente Sociale.

2. L'Assistente Sociale, il cui agire professionale è regolamentato dal "Codice Deontologico dell'Assistente Sociale"¹, si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione del disagio, il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio.

3. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- promozione e attivazione della comunità locale;
- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piani di Zona;
- presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale integrata quando è necessario, con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali) e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

4. L'utente può accedere al servizio su appuntamento durante l'orario di servizio dell'Assistente Sociale.

¹ Approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali il 21 febbraio 2020.

Art. 9
Segretariato sociale

1. Il servizio di Segretariato sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili ad affrontare esigenze personali e/o familiari nelle diverse fasi della vita.

2. L'utente può accedere al servizio nell'orario di apertura al pubblico.

Art. 10
Progetto individualizzato

1. Per progetto individualizzato si intende lo strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Assistente Sociale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- superare la situazione di difficoltà e di emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita delle persone;
- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

2. Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- attivare sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/ servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

3. La condizione economica non costituisce fattore unico di valutazione per l'erogazione di una prestazione sociale; il progetto individualizzato prevede sia l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, finalizzati al superamento delle condizioni di bisogno sia le successive verifiche degli impegni assunti dalla persona e degli obiettivi raggiunti; in assenza di adesione agli impegni è facoltà dell'Assistente Sociale interrompere il progetto ed ogni conseguente erogazione.

TITOLO II
PRESTAZIONI ECONOMICHE

Capo I
Interventi di sostegno economico

Art. 11
Definizione

1. Gli interventi di sostegno economico possono essere costituiti sia da erogazioni straordinarie di somme di denaro e/o di beni materiali che da esenzioni e/o agevolazioni di pagamento di determinati servizi, anche attraverso buoni spesa, con l'obiettivo di accompagnare, in breve tempo, i richiedenti all'autonomia socio-economica. Tali interventi hanno pertanto valenza di stimolo all'autonomia e crescita personale, non volendosi sostituire alle capacità individuali di ognuno, tenendo conto delle risorse personali, parentali e sociali, fermo restando quanto previsto all'ultimo comma del precedente articolo.

2. Tali interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale e costituiscono parte integrante del sistema complessivo di prestazioni di natura economica erogate dal Comune e da altri soggetti pubblici o privati che, a diverso titolo, sono rivolte al supporto della famiglia in difficoltà.

3. Ai fini della relativa quantificazione, gli stessi vanno posti in relazione alle altre risorse messe a disposizione dalla rete dei servizi che, anche se in forma indiretta, possono essere considerate redditi, in un'ottica di rete e di sussidiarietà.

4. Gli interventi di sostegno economico possono comprendere:

1. minimo vitale
2. contributo economico straordinario
3. contributo a progetto individualizzato
4. contributi in forma di acquisto di beni e/o prestazioni di servizi (incluse utenze domestiche)
5. contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

Art. 12 Minimo Vitale

1. Per minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse finanziarie, di qualunque natura, per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano familiare ed individuale.

2. Possono richiedere un contributo economico che garantisca il raggiungimento del minimo vitale i soggetti, di cui al precedente art. 3 lettera a), singoli o appartenenti a un nucleo familiare nel quale tutti i componenti che abbiano raggiunto la maggiore età siano in possesso dei seguenti requisiti:

- invalidi civili di grado superiore al 75% o stato di salute psico-fisico invalidante, documentato da certificazione medica rilasciata dagli organi competenti che dichiarano la non idoneità al lavoro,
- sprovvisti dei mezzi necessari per vivere,
- sprovvisti di patrimonio immobiliare, con la sola eccezione della casa di abitazione,
- per i quali non sia prevista o prevedibile a breve termine una modifica significativa della situazione accertata, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

3. Tale contributo si configura con carattere di natura transitoria, erogato, pertanto, in attesa che lo Stato o altri Enti con l'obbligo di garantire a tutti un sistema di sicurezza sociale erogino la prestazione economica eventualmente dovuta, fino a quando non sarà superata la difficoltà e comunque per un massimo di 12 mesi.

4. Il Comune assume quale parametro per la quantificazione del minimo vitale l'importo dell'assegno sociale stabilito dall'INPS annualmente.

L'ammontare del contributo sarà pari alla **differenza tra la capacità economica mensile del nucleo familiare e il valore dell'assegno sociale Inps mensile riparametrato in base alla scala di equivalenza I.S.E.E.**, corrispondente al nucleo familiare medesimo, tenuto conto del patrimonio mobiliare. Ai fini della sua determinazione, la differenza, di cui sopra, sarà calcolata estrapolando dall'Attestazione I.S.E.E. gli importi corrispondenti alla voci "*Somma dei redditi dei componenti del nucleo*" e "*Patrimonio mobiliare del nucleo*", il totale così ottenuto verrà suddiviso per 12 mensilità, a tale importo verrà sottratto il valore dell'assegno sociale Inps mensile, riparametrato in base alla scala di equivalenza. Se la sottrazione restituirà un valore positivo nessun contributo potrà essere erogato.

Art. 13 Contributo economico straordinario

1. Per contributo economico straordinario si intende un'erogazione economica, eventualmente sostituibile da prestazione di servizi e/o da esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi, per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei di un singolo o di un nucleo familiare, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale.

2. Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, alle seguenti condizioni:

- a) improvvisa e particolare situazione di disagio economico dovuta a spese eccezionali e/o contingenti o ad altri eventi tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio-economico familiare (perdita del lavoro, malattia, sfratto, separazione coniugale, decesso di un congiunto, etc...);
- b) valore I.S.E.E. non superiore a una volta e mezza l'importo annuo dell'assegno sociale stabilito annualmente dall'INPS.
- c) *Patrimonio mobiliare del nucleo*, desumibile dall'Attestazione I.S.E.E., non superiore al 50% dell'importo annuo dell'assegno sociale stabilito annualmente dall'INPS, salvo dimostrare con idonea documentazione l'insussistenza del patrimonio mobiliare all'atto della domanda.

3. A titolo di esempio, sono ammesse a contributo le seguenti spese:

- utenze domestiche;
- spese sanitarie, secondo prescrizione medica, con esclusione di quelle già coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche per la frequenza della scuola dell'obbligo;
- altre spese per il vivere quotidiano.

4. I contributi economici straordinari possono essere concessi anche per sopperire a necessità derivanti da altri bisogni atipici, che dovranno essere necessariamente considerati di volta in volta dall'Assistente Sociale, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda.

5. Tali contributi possono essere erogati per un massimo di due volte nell'anno solare in cui la richiesta viene presentata, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale.

Art. 14 **Contributi a Progetto Individualizzato**

1. Per Contributo a Progetto Individualizzato s'intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche - sociali - relazionali, con programmi personalizzati a favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilità, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, a provvedere al mantenimento della propria famiglia, in particolare dei figli minori, in quanto temporaneamente prive di redditi e/o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

2. Tale intervento è orientato alla promozione o al recupero dell'autosufficienza economica da parte della persona o della famiglia attraverso azioni di accompagnamento e di integrazione sociale anche con la partecipazione dei familiari e l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse evitando la dipendenza dal circuito assistenziale.

3. Possono accedere al Contributo a Progetto Individualizzato i soggetti di cui all'art. 3 lettera a) del presente regolamento in possesso dei seguenti requisiti economici:

- I.S.E.E. non superiore a tre volte l'importo annuo dell'assegno sociale stabilito annualmente dall'INPS,
- *Patrimonio mobiliare del nucleo*, desumibile dall'Attestazione I.S.E.E., non superiore al 50% dell'importo annuo dell'assegno stabilito annualmente dall'INPS salvo dimostrare con idonea documentazione l'insussistenza del patrimonio mobiliare all'atto della domanda.

4. L'individuazione dei soggetti a rischio di marginalità sociale, la metodologia di intervento, l'entità del contributo, le modalità di erogazione dello stesso e la stesura del contratto sociale da sottoscrivere e condividere con l'utenza sono in capo all'Assistente Sociale del Comune. Il contratto sociale deve prevedere:

- gli obiettivi raggiungibili nel breve periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti la famiglia che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa;
- l'assunzione di impegni da parte del soggetto in ordine al miglioramento della propria situazione personale (es. condizione abitativa, gestione del budget familiare, ecc...), lavorativa (es. coinvolgimento in attività socialmente utili, attività lavorativa di natura occasionale ed accessoria, ecc...), sanitaria (es. presa in carico da parte di servizi specialistici, ecc...), relazionale (es. promozione di contatti con volontari e reti di prossimità, ecc...);
- la durata;
- i tempi delle verifiche.

5. Il contributo può essere eventualmente integrato e/o sostituito da prestazione di servizi e/o da esenzione totale o parziale dal pagamento degli stessi.

6. Il Contributo a Progetto Individualizzato ha carattere temporaneo, definito dalla scadenza stabilita dal contratto sociale di cui al comma 4, con possibilità di rinnovo.

7. I soggetti ammessi al contributo hanno l'obbligo di comunicare all'Assistente Sociale ogni eventuale variazione rispetto alla propria situazione personale e familiare (es. modifica della situazione reddituale, patrimoniale, familiare, ecc...).

8. Il contributo economico può essere sospeso in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti dal beneficiario o di mancata comunicazione delle variazioni di cui al comma precedente.

Art. 15

Contributi erogati in forma di buoni, beni o pagamento diretto di servizi e/o utenze

1. Il Comune si riserva la facoltà di erogare i contributi economici di cui agli artt. 12,13 e 14 totalmente o parzialmente in forma di buoni e/o di beni, quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, pagamento diretto di servizi e/o utenze in luogo di erogazioni di somme di denaro.

Art. 16

Contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

1. Alcuni contributi erogati dal Comune possono derivare da altri Enti, sulla base delle normative regionali o statali vigenti. Per tali interventi il Comune seguirà le fasi del procedimento in base a quanto definito dall'Ente competente o sulla base di specifici bandi o di apposite convenzioni/accordi con altri Enti, ferma restando la facoltà di integrarli con risorse proprie.

Art. 17

Convocazione dei familiari

1. L'Assistente Sociale che ha in carico il caso, previo consenso del richiedente, convocherà, ove possibile, gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile, allo scopo di verificare la possibilità di un loro coinvolgimento nel progetto individuale e nel sostegno economico a favore del richiedente.

Art. 18

Deroghe e Casi Particolari

1. In caso di cittadini in situazione di particolare fragilità sociale per i quali l'Assistente Sociale del Comune rilevi l'eccezionalità ed improrogabilità dell'intervento economico, può essere definito un progetto d'intervento anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Il ricorso alla deroga è disposto dal Responsabile dei Servizi Sociali su valutazione dell'Assistente Sociale adeguatamente motivata.

3. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Art. 19

Modalità di accesso e istruttoria

1. Ogni richiesta di sostegno viene valutata dall'Assistente Sociale che prende in carico il richiedente e, previa decodifica della domanda, progetta, in base alla propria valutazione professionale, gli interventi ritenuti idonei attraverso:

- l'esame preliminare della richiesta e dell'eventuale documentazione prodotta al fine di accertarne l'ammissibilità e la valutazione dello stato di bisogno;
- la verifica diretta della situazione sociale del richiedente e del nucleo familiare;
- la verifica della situazione economica, ai sensi del presente Regolamento che fissa soglie e parametri per l'accesso e la fruizione del sostegno.

2. Il Responsabile dei Servizi Sociali, sulla base della valutazione professionale dell'Assistente Sociale, che sarà conservata nella cartella sociale agli atti d'ufficio, adotta il provvedimento idoneo all'attivazione delle misure di sostegno di cui al presente Titolo.

CAPO II

Contributi per integrazione rette di ospitalità in strutture per anziani non autosufficienti

Art. 20

Definizione

1. Per Contributo ad integrazione retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura della retta giornaliera alberghiera di ospitalità in strutture convenzionate limitatamente a quella parte della retta non sostenibile dal beneficiario con le proprie risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.
2. L'obiettivo del contributo ad integrazione retta è quello di consentire il ricovero stabile in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa autonomamente, fermo restando l'obbligo, in capo al beneficiario, in quanto divenuto debitore a seguito della presentazione della richiesta di integrazione e del suo accoglimento, ed eventualmente agli eredi, di rimborsare le somme anticipate dal Comune, secondo il principio generale di cui all'art. 2740 del c.c. in base al quale il debitore risponde del suo debito con il suo patrimonio presente e futuro.
3. Nel caso in cui una persona autosufficiente, non in carico al Comune, divenga non autosufficiente, lo stesso o i parenti entro il quarto grado, se non in grado di sostenere la retta alberghiera della Struttura, dovranno provvedere alla richiesta di integrazione retta, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 21

Destinatari e requisiti di accesso

1. Destinatari degli interventi di cui al presente Titolo sono le persone anziane in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 lettera a) e, qualora già ricoverate presso una struttura, residenti nel Comune di Ponzano Veneto al momento del ricovero, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000 n. 328.
2. Sulla base della medesima norma, gli oneri relativi alle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri Comuni, ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale, sono di competenza dei rispettivi Comuni di residenza al momento del ricovero.
3. Ulteriori requisiti indispensabili per presentare domanda di contributo ad integrazione retta sono:
 - a) incapacità oggettiva a sostenere interamente la retta con le proprie risorse economiche, finanziarie e patrimoniali;
 - b) titolarità di impegnativa di residenzialità o idoneità al suo rilascio da parte dell'Azienda U.L.S.S. competente;
 - c) aver presentato domanda di invalidità civile ai fini dell'ottenimento dell'indennità di accompagnamento, qualora non già riconosciuta;
 - d) ISEE socio sanitario residenze non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale stabilito annualmente dall'INPS;
 - e) patrimonio mobiliare, desumibile dall'Attestazione I.S.E.E., non superiore al 50% dell'importo annuo dell'assegno sociale stabilito annualmente dall'INPS salvo dimostrare con idonea documentazione l'insussistenza del patrimonio mobiliare all'atto della domanda.
 - f) assenza di patrimonio immobiliare o, in caso di presenza, impegno formale a valorizzare, secondo parametri di mercato, i beni immobili di proprietà;
4. Il richiedente dovrà pertanto presentare idonea documentazione atta a verificare i suddetti requisiti. Nel caso in cui la dichiarazione o la documentazione siano ritenute incomplete, il richiedente viene invitato ad integrarle, pena il rifiuto della domanda.
5. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Art. 22

Valutazione della condizione economica

1. Il contributo viene determinato in misura non superiore alla differenza esistente tra l'importo della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale da parte dell'assistito.

2. Per la determinazione dell'importo saranno considerati:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le spese personali pari ad un quinto dell'importo della pensione minima INPS.
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc) per la quota eccedente il 50% dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- beni mobili e immobili conferiti per atto di donazione dal soggetto ricoverato a terze persone, fino a concorrenza del valore del bene, tenuto conto che il donatario è obbligato con precedenza su ogni altro familiare tenuto agli alimenti ai sensi degli artt. 437 e 438 del C.C.

3. Ai fini della quantificazione del contributo e di un eventuale conguaglio, annualmente sarà effettuata una verifica sulle entrate effettive del ricoverato e sull'importo della retta annuale pagata.

Art. 23 **Richiesta e istruttoria**

1. La richiesta di Contributo ad integrazione retta di ospitalità può essere presentata all'Assistente Sociale dall'assistito o dal coniuge/convivente, dal rappresentante legale o da un parente e/o affine entro il quarto grado.

Nel caso di persona senza coniuge/convivente, rappresentante legale, parenti o affini che possano presentare la richiesta, che si trovi nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi, per una totale o parziale infermità attestata da certificazione medica aggiornata, l'istruttoria può essere attivata d'ufficio. L'Assistente Sociale vaglierà al contempo l'opportunità di attivare o sollecitare l'avvio della procedura di nomina di Amministratore di sostegno con l'obiettivo di garantire idonea tutela sociale, sanitaria ed economica all'assistito.

2. I familiari che, su richiesta dell'interessato, valutano la possibilità di sostenere in proprio una parte della retta della struttura, possono fare richiesta di integrazione parziale al Comune per la rimanente spesa.

3. La concessione del contributo ad integrazione retta viene disposta con provvedimento del Responsabile dei Servizi Sociali, previa istruttoria dell'Assistente Sociale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

L'adozione del provvedimento concessorio è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti e alla valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali di cui ai precedenti artt. 22 e 23, fermo restando quanto previsto in ordine al recupero del credito.

Art. 24 **Recupero del credito**

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate.

2. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione e/o rimborso delle somme anticipate, come previsto al precedente art. 21 comma 2, attiva le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti del beneficiario o, in caso di decesso, degli eventuali eredi.

Art. 25 **Casi di urgenza**

1. Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune al pagamento della retta di ospitalità. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dell'istruttoria.

2. Nel caso in cui l'elaborazione dell'attestazione ISEE sia bloccata in attesa della componente aggiuntiva dei figli, il Comune ha facoltà di intervenire ugualmente valutando l'idoneità della richiesta, l'urgenza del ricovero e considerando quanto definito nei precedenti articoli.

CAPO III

Compartecipazione dei genitori alla spesa per inserimento di minori in comunità residenziali o in affido familiare

Art. 26 Definizione

1. Per i minori per cui si sia reso necessario l'inserimento in comunità di accoglienza a carattere residenziale o l'affidamento familiare, su disposizione della competente autorità giudiziaria, il Comune provvederà ad anticipare la spesa di ricovero o di affido, trasferendola all'Azienda U.L.S.S. per effetto della delega delle funzioni socio-assistenziali di competenza comunale.

2. I genitori sono tenuti al rimborso, in base alla effettiva capacità contributiva, della spesa anticipata dal Comune.

E' da chiarirsi che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 30 comma 1 della Costituzione, dell'art. 147 del codice civile, dell'art. 315 bis del codice civile comma 1 e dell'art. 337 ter comma 4 del codice civile, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido anche per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.

3. Nei casi di inserimento in struttura di minori, consensuali o disposti dall'Autorità Giudiziaria in sede civile o amministrativa, il Comune assume l'onere della retta alberghiera della Struttura. I genitori, anche in presenza di decadenza della potestà genitoriale, e, in loro mancanza gli altri soggetti civilmente obbligati (art. 433 del Codice Civile), sono tenuti a compartecipare al pagamento della retta di accoglienza in Comunità Educative Residenziali o Diurne, o al pagamento della parte eccedente la quota sanitaria per l'accoglienza in Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (C.T.R.P.) o Comunità Educativa Riabilitativa (C.E.R.) dei figli minori.

Art. 27

Compartecipazione al pagamento della retta minori in comunità o in affido familiare

1. Al fine di tenere conto della effettiva capacità contributiva dei genitori, tenuti ad assolvere l'obbligo di cui al precedente art. 27, il calcolo della quota mensile che essi dovranno versare al Comune viene effettuato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità (ISEE ordinario o ISEE minorenni in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi).

2. Qualora in corso d'anno si verifichi una situazione di disoccupazione, cessazione del lavoro, cassa integrazione per un componente del nucleo familiare, sarà possibile presentare una certificazione ISEE corrente, che prenda in considerazione la nuova situazione lavorativa.

3. Relativamente alla retta di inserimento in comunità, la quota di compartecipazione dovuta dai genitori viene calcolata sulla effettiva retta giornaliera e dovrà essere versata al Comune mensilmente.

La soglia ISEE massima oltre la quale i genitori pagheranno la retta intera è stabilita in un importo pari a otto volte l'assegno sociale determinato annualmente dall'INPS.

In presenza di ISEE inferiore alla soglia massima di cui sopra, la quota di compartecipazione verrà riparametrata secondo la seguente formula:

$$\text{retta giornaliera} \times \text{ISEE ordinario o minorenni} : \text{soglia ISEE massima}$$

Esempio: € 115,00 x € 15.000,00 : € 48.683,44 = € 35,43

dove:

€ 115,00 è il costo giornaliero ipotetico della retta della Comunità

€ 15.000,00 è l'ISEE ipotetico

€ 48.683,44 è l'importo pari a otto volte l'assegno sociale determinato nell'anno 2022 dall'INPS

€ 35,43 è la quota giornaliera di compartecipazione dei genitori

la rimanente somma di € 79,57 sarà la quota giornaliera a carico del Comune

Tutte le spese relative al minore, non comprese nella retta di residenzialità, rimarranno a carico dei genitori.

4. Relativamente all'affido familiare, la quota di compartecipazione dovuta dai genitori viene calcolata sulla quota mensile prevista dalla Regione del Veneto, quale rimborso spese alla famiglia affidataria e dovrà essere versata al Comune mensilmente.

La soglia ISEE massima oltre la quale i genitori pagheranno il 100% della quota mensile è stabilita in un importo pari a quattro volte l'assegno sociale determinato annualmente dall'INPS.

In presenza di ISEE inferiore alla soglia massima di cui sopra, la quota di compartecipazione verrà riparametrata secondo la seguente formula:

$$\text{quota mensile} \times \text{ISEE ordinario o minorenni} : \text{soglia ISEE massima}$$

Esempio: € 1.047,66 x € 8.000,00 : € 24.341,72 = € 344,32

dove:

€ 1.047,66 è la quota mensile per gli affidi familiari stabilita dalla Regione del Veneto per l'anno 2022

€ 8.000,00 è l'ISEE ipotetico

€ 24.341,72 è l'importo pari a quattro volte l'assegno sociale determinato nell'anno 2022 dall'INPS

€ 344,32 è la quota mensile di compartecipazione dei genitori

la rimanente somma di € 79,57 sarà la quota giornaliera a carico del Comune

Tutte le spese straordinarie relative al minore, non comprese nella quota mensile destinata alle famiglie affidatarie, rimarranno a carico dei genitori.

5. Le somme da versare sono da intendersi per ogni minore allontanato, verrà comunque applicato un abbattimento del 30% per ogni figlio successivo al primo.

6. Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE, nei tempi fissati dal Comune, si procede all'addebito della quota massima fino alla successiva presentazione dell'ISEE.

7. In presenza di particolare disagio sociale, il Responsabile dei Servizi Sociali potrà disporre, sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione, in particolare tale valutazione sarà in favore di nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio economico e da rilevanti difficoltà educative, segnalate dal Servizio Sociale e/o dagli altri Servizi Territoriali Specialistici coinvolti nella gestione del caso da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

8. In caso di separazione/divorzio la quota di compartecipazione della famiglia sarà divisa a metà fra i genitori, fatta salva la presenza dell'eventuale assegno di mantenimento effettivamente corrisposto o quanto diversamente stabilito in sede giudiziale.

9. L'impegno alla compartecipazione al costo della retta sarà inserito nel progetto quadro o progetto sociale in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità, in quale sarà approvato, nel caso in cui venga attivata l'U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale), anche in tale sede.

Art. 28

Recupero del credito

1. Il rifiuto della famiglia al pagamento o contribuzione della retta, come previsto dall'art.27, ove vi siano le condizioni, giustifica una segnalazione all'Autorità Giudiziaria per mancata assistenza materiale del figlio/a.

2. In caso di inadempienza si procederà in primo luogo all'invio di apposita diffida di pagamento; potrà essere concordato con gli interessati un piano di pagamento scaglionato in presenza di difficoltà economiche.

In caso di ulteriore inadempienza si valuterà l'attivazione della riscossione coattiva, così come previsto dalla normativa vigente, e si potrà prevedere, in relazione agli inserimenti di carattere consensuale e se del caso, la dimissione del minore.

Il procedimento coattivo di pagamento sarà comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può indicare stato di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.

TITOLO III
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'

Capo I
Finalità e ambito di applicazione

Art. 29
Definizione

1. I servizi di supporto alla domiciliarità hanno lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, dei disabili adulti, delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio- assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi coordinati e integrati nel territorio. L'obiettivo prioritario è la valorizzazione delle capacità residue della persona al fine di limitare il ricorso all'istituzionalizzazione.

2. Il ruolo del Servizio Sociale è quello di garantire qualità, accessibilità e fruibilità dell'offerta, in base alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione comunale, dare consulenza nella valutazione del bisogno e nella scelta del tipo di assistenza e inoltre verificare l'erogazione delle prestazioni. In questo modo si possono supportare anche i caregiver nel compito di cura.

3. I servizi di supporto alla domiciliarità sono:

- Assistenza domiciliare
- Pasti a domicilio
- Trasporto sociale
- Educativa domiciliare.

Capo II
Servizio di Assistenza Domiciliare

Art. 30
Definizione

1. Per assistenza domiciliare s'intende l'attività prestata al domicilio dell'utente da parte di personale abilitato che opera sulla base di un Progetto Assistenziale Individualizzato elaborato dall'Assistente Sociale. Le prestazioni sanitarie a domicilio vengono realizzate dall'Azienda U.L.S.S. attraverso il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

Art. 31
Finalità e durata

1. Gli obiettivi del Servizio di Assistenza domiciliare sono:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile, compatibilmente con le risorse e le condizioni di gravità;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità residue della persona;
- prevenire e rimuovere situazioni di solitudine ed emarginazione;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare, qualora sia appesantito da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- coinvolgere attivamente il soggetto destinatario del servizio, e la rete sociale e familiare, nel processo di assistenza e di recupero delle potenzialità residue.

2. Il servizio ha prevalentemente carattere di temporaneità; lo scopo è rimuovere particolari difficoltà, superate le quali, il servizio cessa, con eccezione per i casi in cui si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, assumendo, quindi, carattere di stabilità.

Art. 32 Destinatari

1. Il servizio domiciliare è rivolto ai soggetti residenti nel Comune in condizione di bisogno e in condizioni psicofisiche precarie, privi di assistenza a causa di comprovata impossibilità materiale e/o incapacità dei familiari di prestare il loro aiuto o per eventuali altre situazioni di necessità.

2. I destinatari possono essere:

- autosufficienti: persone in grado di gestire da sole, con limitato ed episodico aiuto fornito da familiari e/o vicini, la propria quotidianità e che godono prevalentemente di condizioni di salute sufficienti. Il servizio è fornito nei momenti e/o per i bisogni particolari e contingenti in cui vengono a mancare tali caratteristiche;
- parzialmente autosufficienti: persone che sanno gestire in modo parziale la propria quotidianità e necessitano di un intervento stabile esterno per provvedere ai propri bisogni;
- non autosufficienti: persone che hanno totalmente perso la propria autonomia, perché allettate e/o in particolari condizioni psicofisiche, che necessitano di assistenza continua, ma che tuttavia possono essere gestite a domicilio avendo una rete familiare presente nell'assistenza, la quale, però, necessita di supporto;
- nuclei familiari con minori o soggetti a rischio di emarginazione in condizione di difficoltà nell'assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.

3. Per situazioni di particolare fragilità, il Responsabile dei Servizi Sociali può disporre, su relazione dell'Assistente Sociale, l'attivazione del servizio anche in deroga ai precedenti commi.

Art. 33 Modalità di accesso e ammissibilità al servizio

1. Il servizio può essere attivato:

- su richiesta dell'interessato o dei familiari o del rappresentante legale;
- su iniziativa del Servizio Sociale del Comune che ha in carico l'Utente;
- su segnalazione dei medici di medicina generale, dei servizi dell'Azienda U.L.S.S. e di altri Enti/Servizi che hanno facoltà di segnalare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale del Comune;
- su segnalazione di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona o del nucleo familiare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale.

L'erogazione del servizio presuppone il consenso della persona interessata, laddove possibile.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune compilando un apposito modulo e allegando allo stesso ogni eventuale documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (verbale di invalidità civile, referti di altri servizi specialistici,...) nonché, in caso di richiesta di agevolazione, l'I.S.E.E. socio-sanitario oppure ordinario, in corso di validità, ai fini delle determinazioni della quota di compartecipazione al costo del servizio.

3. La richiesta viene valutata dall'Assistente Sociale che redige il Progetto Assistenziale Individuale condiviso con il richiedente. Qualora il richiedente non accettasse o non rispettasse gli accordi previsti nel Progetto Individuale, il servizio non verrà attivato o, se già attivato, verrà interrotto.

4. L'Assistente Sociale valuterà il contesto familiare, abitativo, sociale ed economico secondo i seguenti criteri:

- a) stato di salute psico-fisica e ambientale del destinatario del servizio;
- b) assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all'utente;
- c) presenza di altre persone anziane, con disabilità o con problematiche sociali all'interno del nucleo familiare.

5. L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste nel bilancio comunale.

6. Nel caso in cui le domande fossero maggiori rispetto alla disponibilità delle risorse, l'Assistente Sociale provvederà a stilare una lista d'attesa in base ai criteri sopra elencati.

7. Sulla base dell'istruttoria condotta e sulla base della documentazione prodotta dal richiedente, l'Assistente Sociale determinerà l'ammissibilità al servizio e il grado di urgenza dell'intervento.

8. Il Servizio di Assistenza Domiciliare, quando l'Assistente Sociale ne ravvisi la necessità, può essere attivato d'ufficio; in tal caso potrà essere prevista la gratuità o la riduzione del costo del servizio erogato.

Art. 34 **Prestazioni e personale**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al Progetto Assistenziale Individuale, fornisce di norma le seguenti prestazioni:

- cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilitazione, supervisione;
- aiuto domestico per casi particolari valutati dall'Assistente Sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- accompagnamento per mobilità esterna e piccole commissioni, socializzazione;
- supporto e sostegno alla famiglia.

2. L'entità dell'intervento settimanale sarà definita all'interno del Progetto Assistenziale Individuale sulla base delle risorse a disposizione.

3. Il personale del Servizio di Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure professionali:

- ASSISTENTE SOCIALE con funzioni di elaborazione e verifica del progetto individuale, collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione e coordinamento, programmazione e verifica del servizio;
- ASSISTENTE DOMICILIARE / OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) con funzioni di esecuzione dei singoli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Individuale. L'Assistente Domiciliare inoltre segnala le particolari necessità dell'utente e partecipa alle riunioni di coordinamento e di verifica del progetto assistenziale attivato.

Art. 35 **Compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare**

1. Per accedere al servizio di assistenza domiciliare, gli utenti sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso in base all'indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni socio-sanitarie (ISEE) in corso di validità.

2. Annualmente il Responsabile dei Servizi Sociali calcolerà il costo orario del servizio di assistenza domiciliare in base all'effettiva spesa sostenuta dal Comune.

3. La compartecipazione dell'utente non potrà essere inferiore al 10% del costo orario e non potrà essere superiore al costo orario stesso. La soglia ISEE oltre la quale l'utente pagherà la quota massima è stabilita in un importo pari a tre volte l'assegno sociale determinato annualmente dall'INPS.

4. La quota di compartecipazione, fra la quota minima e la quota massima, verrà riparametrata secondo la seguente formula:

costo orario del servizio x ISEE utente : soglia ISEE massima di cui al precedente comma 3

Esempio: € 25,00 x € 7.000,00 : € 18.256,29 = € 9,59

dove:

€ 25,00 è il costo orario ipotetico del servizio

€ 7.000,00 è l'ISEE ipotetico dell'utente

€ 18.256,29 è l'importo pari a tre volte l'assegno sociale determinato nell'anno 2022 dall'INPS

€ 9,59 è la quota di compartecipazione dell'utente

Art. 36 **Casi particolari**

1. Il servizio può essere erogato gratuitamente nel caso di minori a rischio, dove sia importante mantenere la relazione con la famiglia per salvaguardarne il benessere o qualora sia previsto un intervento in beneficenza o sia prescritto dall'Autorità Giudiziaria.

2. Il servizio può essere altresì erogato gratuitamente, su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale, qualora il destinatario dell'intervento sia in grave stato di

isolamento sociale, privo o con inadeguata rete familiare e ad elevato rischio socio-sanitario, al fine di ridurre i rischi di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di bisogno.

Qualora si verifichi una variazione della situazione socio-economica o sanitaria dell'utente, si provvederà a rivalutare l'eventuale compartecipazione al costo del servizio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Nel caso in cui il servizio sia richiesto per insegnare ai caregiver le tecniche di pulizia ed igiene personale e l'utilizzo di presidi vari, limitatamente ai casi in cui vi sia una dimissione ospedaliera o l'assunzione di assistente familiare, verrà attivato il servizio gratuitamente per un massimo di n. 5 accessi.

Art. 37

Variazione, interruzione o sospensione del servizio di assistenza domiciliare

1. I cambiamenti della situazione sociale, personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso al servizio comportano una ridefinizione del progetto di assistenza, nonché variazione delle prestazioni o cessazione delle stesse.

2. La variazione o cessazione può avvenire su comunicazione scritta del richiedente o su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze dell'utente o per il venir meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l'ammissione al servizio.

3. La prestazione potrà inoltre essere modificata, interrotta o sospesa in corso d'anno dal Responsabile dei Servizi Sociali per esigenze organizzative del servizio stesso o per indisponibilità di risorse in bilancio, tenendo conto delle priorità valutate dall'Assistente Sociale.

4. Si procederà, inoltre, alla interruzione o sospensione del servizio, su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, in caso di reiterato mancato pagamento della quota di compartecipazione.

Capo III Servizio di fornitura pasti caldi a domicilio

Art. 38

Definizione e destinatari

1. Il Comune fornisce il servizio di consegna pasti a domicilio a mezzo convenzione e/o appalto con ditta specializzata.

2. Il servizio è rivolto a soggetti residenti nel Comune che si trovino in condizione di disagio o parziale autosufficienza, anche temporanea, e consiste nella consegna di un pasto caldo completo al domicilio del beneficiario, di norma nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 39

Modalità di accesso e ammissibilità al servizio

1. Il servizio può essere attivato:

- su richiesta dell'interessato o dei familiari o del rappresentante legale;
- su iniziativa del Servizio Sociale del Comune che ha in carico l'Utente;
- su segnalazione dei medici di medicina generale, dei servizi dell'Azienda U.L.S.S. e di altri Enti/Servizi che hanno facoltà di segnalare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale del Comune;
- su segnalazione di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona o del nucleo familiare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale.

L'erogazione del servizio presuppone il consenso di norma della persona interessata.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune compilando un apposito modulo e allegando allo stesso ogni eventuale documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (verbale di invalidità civile, referti di altri servizi specialistici,...) nonché, in caso di richiesta di agevolazione, l'I.S.E.E. socio-sanitario oppure ordinario, in corso di validità, ai fini delle determinazioni della quota di compartecipazione al costo del pasto.

3. L'Assistente Sociale valuterà il contesto familiare, abitativo, sociale ed economico secondo i seguenti criteri:

- d) stato di salute psico-fisica e ambientale del destinatario del servizio;
- e) assenza di rete familiare, parentale o altro supporto all'utente;
- f) presenza di altre persone anziane, con disabilità o con problematiche sociali all'interno del nucleo familiare.

4. Sulla base dell'istruttoria condotta e sulla base della documentazione prodotta dal richiedente, l'Assistente Sociale determinerà l'ammissibilità al servizio e il grado di urgenza dell'intervento.

6. L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste nel bilancio comunale.

7. Nel caso in cui le domande fossero maggiori rispetto alla disponibilità delle risorse, l'Assistente Sociale provvederà a stilare una lista d'attesa in base ai criteri di cui al precedente comma 3.

Art. 40

Compartecipazione al costo del servizio di fornitura pasti caldi a domicilio

1. Per accedere al servizio di fornitura pasti caldi a domicilio, gli utenti sono chiamati a contribuire al costo dello stesso in base all'indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni socio-sanitarie (ISEE) in corso di validità.

2. La compartecipazione verrà riparametrata in base a tre fasce ISEE quantificate prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale determinato annualmente dall'INPS, e definite nel seguente modo:

- Prima fascia: da zero e fino all'importo annuo dell'assegno sociale INPS,
- Seconda fascia: fino a due volte l'assegno sociale INPS,
- Terza fascia: fino a tre volte l'assegno sociale INPS;

Alle predette tre fasce ISEE verranno applicate le seguenti percentuali da addebitare agli utenti:

ISEE utente	Costo a carico degli utenti
da zero fino all'importo annuo dell'assegno sociale INPS	60% del costo del pasto
superiore all'importo annuo dell'assegno sociale INPS fino a due volte l'importo annuo dell'assegno sociale INPS	80% del costo del pasto
superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno sociale INPS fino a tre volte l'importo annuo dell'assegno sociale INPS	100% del costo del pasto

3. Il servizio di fornitura pasti può essere erogato gratuitamente, su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale, qualora il destinatario dell'intervento sia in grave stato di isolamento sociale, privo o con inadeguata rete familiare e ad elevato rischio socio-sanitario, al fine di ridurre i rischi di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di bisogno.

Qualora si verifichi una variazione della situazione socio-economica o sanitaria dell'utente, si provvederà a rivalutare l'eventuale compartecipazione al costo del servizio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 41

Variazione, interruzione o sospensione del servizio pasti a domicilio

1. I cambiamenti della situazione sociale, personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso al servizio comportano una ridefinizione del progetto di assistenza, nonché una variazione o cessazione del servizio stesso.

2. La variazione o cessazione può avvenire su comunicazione scritta del richiedente o su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze dell'utente o per il venir meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l'ammissione al servizio.

3. La prestazione potrà inoltre essere modificata, interrotta o sospesa in corso d'anno dal Responsabile dei Servizi Sociali per esigenze organizzative del servizio stesso o per indisponibilità di risorse in bilancio, tenendo conto delle priorità valutate dall'Assistente Sociale.

4. Si procederà, inoltre, alla interruzione o sospensione del servizio, su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, in caso di reiterato mancato pagamento della quota di compartecipazione

Capo IV Servizio di Trasporto Sociale

Art. 42

Definizione e finalità

1. Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto di persone anziane, disabili, minori, che si trovino, anche temporaneamente, in situazione di difficoltà essendo privi di idonea rete familiare e/o che non possano utilizzare, né autonomamente né con accompagnatore, i mezzi pubblici.

2. Il Servizio di Trasporto sociale è un servizio finalizzato a facilitare:

- l'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi e agli istituti scolastici;
- l'attuazione di progetti sociali previsti dal Progetto Individualizzato concordato con l'utente.

Art. 43

Destinatari

1. Il servizio di trasporto sociale è rivolto ai soggetti residenti nel Comune che siano:

- disabili adulti che presentino minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata, progressiva o temporanea e che a causa di tali situazioni siano impossibilitati ad utilizzare i normali mezzi di trasporto pubblico ma la cui condizione psico-fisica non sia tale da richiedere necessariamente l'assistenza di personale sanitario adeguatamente formato;
- anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, privi di rete familiare o con rete familiare oggettivamente impossibilitata a rispondere al bisogno;
- anziani non autosufficienti in presenza di rete familiare ma con disabilità motoria tale da richiedere il trasporto esclusivamente con mezzo attrezzato per carrozzina;
- minori disabili per l'accesso alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, o alle strutture riabilitative o sanitarie, che necessitino di trasporto con mezzo attrezzato per carrozzina;
- minori disabili per l'accesso alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, o alle strutture riabilitative o sanitarie, in presenza di rete familiare oggettivamente impossibilitata a rispondere al bisogno e, relativamente alla frequenza scolastica, impossibilitati ad utilizzare i normali mezzi di trasporto pubblico scolastico;
- adulti in condizione di disagio socio-sanitario privi di rete familiare o con rete familiare oggettivamente impossibilitata a rispondere al bisogno;

2. Non potranno usufruire del servizio le persone la cui condizione psico-fisica sia tale da richiedere necessariamente l'assistenza di personale sanitario adeguatamente formato o l'utilizzo di ambulanza;

3. Sono inoltre esclusi dal servizio i soggetti in possesso di un indicatore ISEE superiore a quattro volte l'assegno sociale determinato annualmente dall'INPS, eccezion fatta per i soggetti con disabilità motoria tale da richiedere il trasporto esclusivamente con mezzo attrezzato per carrozzina;

4. Per situazioni di particolare fragilità, il Responsabile dei Servizi Sociali può disporre, su relazione dell'Assistente Sociale, l'attivazione del servizio anche in deroga ai precedenti commi 1 e 3.

Art. 44

Modalità di accesso e ammissibilità al servizio

1. Il servizio può essere attivato:

- su richiesta dell'interessato o dei familiari o del rappresentante legale;
- su iniziativa del Servizio Sociale del Comune che ha in carico l'Utente;
- su segnalazione dei medici di medicina generale, dei servizi dell'Azienda U.L.S.S. e di altri Enti/Servizi che hanno facoltà di segnalare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale del Comune;

- su segnalazione di altri soggetti che per qualunque ragione siano a conoscenza del bisogno o del disagio della persona o del nucleo familiare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale.

L'erogazione del servizio presuppone il consenso di norma della persona interessata.

2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune compilando un apposito modulo e allegando allo stesso ogni eventuale documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (verbale di invalidità civile, referti di altri servizi specialistici,...) nonché l'I.S.E.E. socio-sanitario oppure ordinario, in corso di validità, ai fini delle determinazioni dei requisiti di accesso e della quota di compartecipazione al costo del servizio.

3. L'Assistente Sociale valuterà il contesto familiare, abitativo, sociale ed economico secondo i seguenti criteri:

- a) stato di salute psico-fisica del destinatario del servizio;
- b) assenza o situazione di difficoltà della rete familiare;
- c) presenza di altre persone anziane, con disabilità o con problematiche sociali all'interno del nucleo familiare.

4. Sulla base dell'istruttoria condotta e sulla base della documentazione prodotta dal richiedente, l'Assistente Sociale determinerà l'ammissibilità al servizio.

5. Se la richiesta di trasporto è protratta nel tempo, saranno effettuate valutazioni periodiche in merito alla sussistenza dei requisiti dell'utente da parte dell'Assistente Sociale.

6. L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità dell'automezzo comunale e dell'operatore/volontario.

Art. 45

Organizzazione del servizio trasporti

1. Per un'ottimale organizzazione del servizio di trasporto sociale si definiscono le seguenti condizioni che devono essere rispettate dagli utenti e dai loro familiari:

- la comunicazione della data e dell'orario in cui l'utente necessita del trasporto dovrà essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune con il massimo anticipo possibile e comunque entro e non oltre le ore 11:00 del giovedì della settimana precedente alla data del trasporto;
- la richiesta di variazione delle date e degli orari del trasporto o di disdetta dello stesso, dovrà essere comunicata all'Ufficio Servizi Sociali entro le ore 11:00 del giorno lavorativo precedente alla data del trasporto. Qualora non venga comunicata la variazione o la disdetta del trasporto entro i termini prima indicati, fatti salvi gli eventi non prevedibili, all'utente verrà addebitato il costo del servizio calcolato come da successivo art. 47;
- in caso di mancato svolgimento del trasporto programmato, per causa non imputabile all'operatore o al Comune, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria;
- i minori, durante lo svolgimento del servizio di trasporto, dovranno sempre essere accompagnati dai genitori, o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, o da altra persona maggiorenne formalmente delegata dagli stessi. Per tutti gli altri utenti, l'Assistente Sociale che attiva il servizio valuterà, in relazione al bisogno assistenziale dell'utente stesso, la necessità della presenza durante il trasporto di un familiare o di altra persona di fiducia individuata dal richiedente. In tali casi il trasporto verrà effettuato solo in presenza dell'accompagnatore.

2. Il servizio viene svolto con automezzi del Comune e l'ausilio di personale Volontario dal lunedì al venerdì, entro una fascia oraria che va dalle ore 7:30 alle ore 19:00, con partenza dal domicilio dell'utente ed entro un raggio massimo di 40 Km dal Comune, salvo casi particolari per i quali il Responsabile dei Servizi Sociali può disporre, su proposta dell'Assistente Sociale, l'attivazione del trasporto anche oltre tale fascia chilometrica.

3. Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale, secondo le esigenze e la destinazione.

Art. 46

Compartecipazione al costo del servizio di trasporto sociale

1. Per accedere al servizio di trasporto sociale, gli utenti sono chiamati a contribuire al costo dello stesso in base all'indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni socio-sanitarie (ISEE) in corso di validità. Per il trasporto di minori l'ISEE sarà quello per prestazioni agevolate rivolto a minorenni, eccezion fatta per i minori con disabilità motoria, per cui si rende necessario l'uso del mezzo attrezzato, per i quali il servizio verrà erogato gratuitamente per la sola frequenza delle seguenti scuole: infanzia, primaria, secondaria di primo grado.

2. La tariffa del servizio di trasporto verrà calcolata moltiplicando i chilometri percorsi per un coefficiente, determinato mensilmente, pari ad un quinto del prezzo medio mensile della benzina calcolato dal Ministero della Transizione Ecologica. Nel caso in cui il trasporto di ritorno non sia contestuale all'andata, ma comporti una ulteriore uscita dell'automezzo, verrà comunque conteggiato un solo viaggio.

3. La compartecipazione verrà riparametrata in base a quattro fasce ISEE quantificate prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale determinato annualmente dall'INPS con cadenza annuale, e definite nel seguente modo:

- Prima fascia: da zero e fino all'importo annuo dell'assegno sociale INPS,
- Seconda fascia: fino a due volte l'assegno sociale INPS,
- Terza fascia: fino a tre volte l'assegno sociale INPS,
- Quarta fascia: fino a quattro volte l'assegno sociale INPS;

Alle predette quattro fasce ISEE verranno applicate le seguenti percentuali da addebitare agli utenti:

Fasce	ISEE utente	Costo a carico degli utenti
1 [^]	da zero e fino all'importo annuo dell'assegno sociale INPS	60% del coefficiente mensile moltiplicato per i chilometri percorsi
2 [^]	superiore all'importo annuo dell'assegno sociale INPS e fino a due volte l'importo annuo dell'assegno sociale INPS	70% del coefficiente mensile moltiplicato per i chilometri percorsi
3 [^]	superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno sociale INPS e fino a tre volte l'importo annuo dell'assegno sociale INPS	85% del coefficiente mensile moltiplicato per i chilometri percorsi
4 [^]	superiore a tre volte l'importo annuo dell'assegno sociale INPS e fino a quattro volte l'importo annuo dell'assegno sociale INPS	100% del coefficiente mensile moltiplicato per i chilometri percorsi

Esempio:

$$km\ 20 \times \text{€ } 0,394 = \text{€ } 7,88 \times 70\% = \text{€ } 5,52$$

dove:

20 sono i chilometri percorsi per un singolo trasporto

€ 0,394 è il coefficiente presunto (pari a un quinto del prezzo medio mensile della benzina)

70% è l'aliquota relativa alla 2[^] fascia ISEE

€ 5,52 è la quota di compartecipazione dell'utente con ISEE in 2[^] Fascia

4. Il servizio di trasporti può essere erogato gratuitamente, su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale, qualora il destinatario dell'intervento sia in grave stato di isolamento sociale, privo o con inadeguata rete familiare e ad elevato rischio socio-sanitario, al fine di ridurre i rischi di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di bisogno.

Qualora si verifichi una variazione della situazione socio-economica o sanitaria dell'utente, si provvederà a rivalutare l'eventuale compartecipazione al costo del servizio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 47

Variazione, interruzione o sospensione del servizio di trasporto sociale

1. I cambiamenti della situazione sociale, personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso al servizio comportano una ridefinizione del progetto di assistenza, nonché una variazione o cessazione del servizio stesso.
2. La variazione o cessazione può avvenire su comunicazione scritta del richiedente o su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze dell'utente o per il venir meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l'ammissione al servizio.
3. La prestazione potrà inoltre essere modificata, interrotta o sospesa in corso d'anno dal Responsabile dei Servizi Sociali per esigenze organizzative del servizio stesso o per indisponibilità degli operatori/volontari oppure per indisponibilità di risorse in bilancio, tenendo conto delle priorità valutate dall'Assistente Sociale.
4. Si procederà, inoltre, alla interruzione o sospensione del servizio, su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, in caso di reiterato mancato pagamento della quota di compartecipazione.

Capo V Servizio di Educativa Domiciliare

Art. 48

Definizione

1. Per educativa domiciliare s'intende l'insieme di azioni dirette alle persone minori, adulte, anziane, costituite da interventi flessibili e diversificati, con lo scopo di favorire e garantire il benessere della persona e della sua famiglia, la permanenza a domicilio e nel proprio ambiente familiare e sociale.

Art. 49

Finalità

1. Gli obiettivi del Servizio di Educativa Domiciliare sono:
 - consentire alla persona di conservare autonomia di vita, nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - favorire il reinserimento sociale della persona che a seguito di un evento traumatico o malattia abbia subito una compromissione delle sue capacità cognitive;
 - consentire al disabile o all'anziano parzialmente autosufficiente la permanenza nel suo naturale ambiente di vita e ridurre al minimo il ricorso a strutture residenziali, qualora non sia strettamente indispensabile;
 - favorire la stimolazione e la socializzazione attraverso il coinvolgimento della persona in attività occupazionali e il recupero ed attivazione delle risorse personali per il raggiungimento di una maggiore autonomia.

Art. 50

Destinatari

1. Il servizio di educativa domiciliare è rivolto ai soggetti residenti nel Comune che, a causa della situazione ambientale e familiare e per la loro situazione e condizione personale, necessitano di interventi specifici e diversificati nelle modalità, nei tempi e nei luoghi, secondo un progetto che riguarda la persona, il nucleo familiare e il contesto relazionale e ambientale.
2. I destinatari possono essere minori, adulti, anziani, che necessitano di un percorso educativo individualizzato.

Art. 51

Modalità di accesso e ammissibilità al servizio

1. Il servizio può essere attivato:
 - dal Responsabile dei Servizi Sociali su valutazione dell'Assistente Sociale comunale;
 - su segnalazione dei medici di medicina generale, dei servizi dell'Azienda U.L.S.S. e di altri Enti/Servizi che hanno facoltà di segnalare, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale del Comune;

L'erogazione del servizio presuppone il consenso di norma della persona interessata.

2. Il progetto Assistenziale Individuale verrà condiviso con la persona interessata e il nucleo familiare, allegando allo stesso ogni eventuale documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria (verbale di invalidità civile, referti di altri servizi specialistici...) nonché, in caso di richiesta di agevolazione, l'I.S.E.E. socio-sanitario oppure ordinario, in corso di validità, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio.

Qualora la persona non accettasse o non rispettasse gli accordi previsti nel Progetto Individuale, il servizio non verrà attivato o, se già attivato, verrà interrotto.

3. L'erogazione del servizio dipenderà dalla disponibilità delle risorse previste nel bilancio comunale.

Art. 52 **Prestazioni e personale**

1. Il Servizio di Educativa Domiciliare, in base al Progetto Assistenziale Individuale, fornisce di norma le seguenti prestazioni:

- sostegno alle persone minori, adulte, anziane o disabili adulti attraverso il coinvolgimento in attività sociali, di tempo libero, occupazionali e il recupero ed attivazione delle risorse personali, allo scopo di sviluppare l'autonomia del soggetto e favorire la vita di relazione mantenendo o incrementando i rapporti con le strutture sociali, sanitarie e ricreative del territorio;
- sostegno ai familiari, se presenti, nello svolgimento del loro ruolo di caregiver;
- osservazione in ambito familiare (dinamiche interne, comportamento del soggetto, ecc.) utili alla formulazione di più specifici interventi.

2. Gli interventi educativi potranno essere effettuati sia all'interno dell'abitazione sia all'esterno, allo scopo di favorire il superamento dell'isolamento e delle difficoltà di relazione.

Si tratta di interventi che vedono coinvolta e sollecitata la partecipazione dei componenti familiari, del vicinato e del volontariato, dei servizi presenti sul territorio, così da mantenere vive le forme di solidarietà, al fine di conseguire una concreta integrazione sociale della persona.

3. La frequenza dell'intervento sarà definita all'interno del Progetto Assistenziale Individuale sulla base delle risorse a disposizione, trattasi comunque di servizio a carattere temporaneo.

4. Il personale del Servizio di Educativa Domiciliare è composto dalle seguenti figure professionali:

- ASSISTENTE SOCIALE con funzioni di elaborazione e verifica del progetto individuale, collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione e coordinamento, programmazione e verifica del servizio;
- EDUCATORE PROFESSIONALE con funzioni di esecuzione dei singoli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Individuale. L'educatore inoltre segnala le particolari necessità dell'utente e partecipa alle riunioni di coordinamento e di verifica del progetto assistenziale attivato.

Art. 53 **Compartecipazione al costo del servizio di educativa domiciliare**

1. Per accedere al servizio di educativa domiciliare, gli utenti sono chiamati alla contribuzione del costo dello stesso in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

2. Annualmente il Responsabile dei Servizi Sociali calcolerà il costo orario del servizio di educativa domiciliare in base all'effettiva spesa sostenuta dal Comune.

3. La compartecipazione dell'utente non potrà essere inferiore al 10% del costo orario e non potrà essere superiore al costo orario stesso. La soglia ISEE oltre la quale l'utente pagherà la quota massima è stabilita in un importo pari a tre volte l'assegno sociale determinato annualmente dall'INPS.

4. La quota di compartecipazione, fra la quota minima e la quota massima, verrà riparametrata secondo la seguente formula:

costo orario del servizio x ISEE utente : soglia ISEE massima di cui al precedente comma 3

Esempio: € 27,00 x € 7.000,00 : € 18.256,29 = € 10,35

dove:

€ 27,00 è il costo orario ipotetico del servizio

€ 7.000,00 è l'ISEE ipotetico dell'utente

€ 18.256,29 è l'importo pari a tre volte l'assegno sociale determinato nell'anno 2022 dall'INPS

€ 10,35 è la quota di compartecipazione dell'utente

Art. 54

Casi particolari

1. Il servizio può essere erogato gratuitamente nel caso di minori a rischio, dove sia importante mantenere la relazione con la famiglia per salvaguardarne il benessere o qualora sia previsto un intervento in beneficenza o sia prescritto dall'Autorità Giudiziaria.

2. Il servizio può essere altresì erogato gratuitamente, su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, a seguito di valutazione dell'Assistente Sociale, qualora il destinatario dell'intervento sia in grave stato di isolamento sociale, privo o con inadeguata rete familiare e ad elevato rischio socio-sanitario, al fine di ridurre i rischi di ulteriore aggravamento o di abbandono della persona in stato di bisogno.

Qualora si verifichi una variazione della situazione socio-economica o sanitaria dell'utente, si provvederà a rivalutare l'eventuale compartecipazione al costo del servizio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 55

Variazione, interruzione o sospensione del servizio di educativa domiciliare

1. I cambiamenti della situazione sociale, personale e/o familiare che hanno determinato l'accesso al servizio comportano una ridefinizione del progetto di assistenza, nonché variazione delle prestazioni o cessazione delle stesse.

2. La variazione o cessazione può avvenire su comunicazione scritta del richiedente o su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, qualora il servizio non risulti più rispondente alle esigenze dell'utente o per il venir meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l'ammissione al servizio.

3. La prestazione potrà inoltre essere modificata, interrotta o sospesa in corso d'anno dal Responsabile dei Servizi Sociali per esigenze organizzative del servizio stesso o per indisponibilità di risorse in bilancio, tenendo conto delle priorità valutate dall'Assistente Sociale.

4. Si procederà inoltre alla interruzione o sospensione, su disposizione del Responsabile dei Servizi Sociali, in caso di reiterato mancato pagamento della quota di compartecipazione al servizio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Capo I Norme finali e transitorie

Art. 56

Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti, compresi quelli sensibili, dagli interessati o da altri soggetti saranno oggetto di trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Le finalità del trattamento sono le seguenti:

- a) finalità strettamente funzionali all'istruzione della domanda di ammissione ai benefici richiesti;

- b) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto del consenso al trattamento dei dati, comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento.

Art. 57 **Controlli**

1. Il Responsabile dei Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, eseguirà i controlli e le verifiche di legge sulla veridicità delle dichiarazioni fornite per accedere ai benefici di cui al presente Regolamento, anche per il tramite degli Uffici Finanziari, della banca dati INPS, e di ogni altro sportello di controllo tributario.

2. Ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, in caso di dichiarazione falsa, è prevista l'applicazione delle sanzioni penali e l'interruzione/revoca del beneficio concesso.

3. È fatta salva l'azione di rivalsa del Comune per quanto indebitamente erogato fino alla data di interruzione del beneficio.

Art. 58 **Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2018.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto o incompatibili con quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 59 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 60 **Norma transitoria**

1. In sede di prima attuazione, viene stabilito che i nuovi criteri verranno applicati con decorrenza dal 90° giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, limitatamente alle prestazioni già attive di cui al "*Titolo III Servizi di supporto alla domiciliarità*", per consentire l'adozione dei provvedimenti di propria competenza da parte del Responsabile dei Servizi Sociali.